



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 24 giugno 2022

Circolare n. 46

OGGETTO: OPERAZIONI CON L'ESTERO E FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

Scade il **31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022**. Trattasi dell'ultimo invio dei **dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **su base trimestrale** (trasmissione massiva dei dati).

A decorrere dal 1° luglio 2022, la trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

La legge di bilancio 2021 ed il successivo Decreto-Legge 'Fisco-Lavoro' hanno infatti modificato l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015:

- introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, tramite il Sistema di Interscambio (SDI);
- stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:

- (i) la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
- (ii) i termini di trasmissione;
- (iii) i profili sanzionatori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Sono esclusi dall'adempimento i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Si segnala inoltre che restano esonerati dall'adempimento in oggetto i soggetti passivi che hanno aderito al c.d. regime di vantaggio (ex D.L. 98/2011) e coloro che adottano il regime forfettario (ex Legge 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

(i) effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia

oppure

(ii) ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai 'soggetti' non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di 'privati consumatori' non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa tramite Sdl.

Esclusioni

Il nuovo adempimento, fino a pochi giorni fa, sembrava **ricomprendere tutte le operazioni attive e passive effettuate con controparti estere (salve le predette eccezioni), includendo anche le fatture di acquisto relative ai c.d. servizi in deroga**, come, ad esempio, le spese relative al vitto e alloggio all'estero o il noleggio dell'auto a breve termine fuori dai confini nazionali. Si ricorda che le descritte operazioni, ricomprese nell'ambito dell'articolo 7-quater D.P.R. 633/1972, non sono rilevanti ai fini Iva in Italia e **scontano l'imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso**.

Per questo motivo, il committente nazionale può **facoltativamente** scegliere di **registrare l'operazione sul registro Iva acquisti** (operazione **non soggetta ai sensi del richiamato** articolo 7-quater) oppure **direttamente in contabilità generale**.

L'inclusione di tali operazioni all'interno della comunicazione dei dati, a prescindere dalla modalità di registrazione operata dal contribuente, aveva creato grosse **perplexità tra gli operatori**, vista l'**irrelevanza di tali acquisti** ai fini delle bozze della dichiarazione annuale Iva, della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) e dei registri Iva.

Fortunatamente, il Legislatore è intervenuto ponendo un correttivo con il **Decreto Semplificazioni fiscali**, pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022.

Il Decreto Semplificazioni introduce una **soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies** del D.P.R. 633/1972: nello specifico, le operazioni di **importo non superiore a 5.000 euro** sono **escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

In altri termini, **dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva** in Italia, se di importo **non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo Sdl**; l'intervento non può che esser **accolto con favore**, evitando un inutile aggravio degli adempimenti in capo ai contribuenti.

Qualora il singolo acquisto **superi la soglia dei 5.000 euro**, invece, occorre **trasmettere l'informazione al Sistema di Interscambio**.



Secondo le **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica (Allegato A, versione 1.7), nel file XML va compilato il campo **Natura operazione** con il **codice N2.2** in caso di **“acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia”**.

Inoltre, nella **guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro** (versione 1.6) l'Agenzia delle entrate ribadisce che il **codice N2.2** deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con **codice TD17** o **TD19**, per trasmettere tramite Sdl, in sostituzione dell'esterometro, i **dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero non rilevanti ai fini Iva in Italia**.

A nostro parere l'**indicazione non convince**, in quanto, è noto che la **Natura operazione N2.1** è destinata ad **accogliere tutte le “operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies”** e non solo – come parrebbe – quelle attive; in **attesa di maggiori chiarimenti ufficiali**, si ritiene che **entrambe le soluzioni (Natura N2.1 o N2.2)** portino al **medesimo risultato** considerato che trattasi, sul fronte delle operazioni passive, di operazioni non rilevanti ai fini Iva.

Rientrano tra le fattispecie in analisi:

- le **prestazioni di servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di **alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
- le **prestazioni di trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di **servizi di ristorazione** e di **catering** diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di **servizi di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili, **a breve termine, di mezzi di trasporto** quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Analoghe conclusioni valgono per gli acquisti di merce “allo Stato estero” sopra soglia come, ad esempio, **l'acquisto di carburante o attrezzature utilizzate all'estero, fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-bis D.P.R. 633/1972.**



Modalità di trasmissione dei dati

Come già puntualizzato, **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo Sdl secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

Con riferimento alle **operazioni effettuate con l'estero**, le **specifiche tecniche** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) **prevedono** la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere allo Sdl.

Sono previste **modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione**, in base alla **tipologia di operazione realizzata**.

Per le operazioni attive occorre **creare un file XML** impostando il campo "**codice destinatario**" con il valore convenzionale **XXXXXXX** per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il **cliente non residente** nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso **riceverà sempre una copia analogica della fattura** (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdl, la stessa andrà effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2)** i **termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993** secondo cui, **la fattura va emessa**, a norma dell'**articolo 21 D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si tratta di operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni **si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto** o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriamente** al verificarsi dell'evento di cui sopra è **stata emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993)**.

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue** (oppure **extra-Ue**) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'**articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972**; per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'**articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1)**, la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. Si ricorda che per tutte le operazioni per le

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta **facoltativa**: trattasi delle **esportazioni** di cui all'**articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972**.

Per le operazioni passive, invece, vanno **utilizzati i tipi di documento** di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex **articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**,
- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex **articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993**).

Venendo alla **trasmissione dei dati del ciclo passivo**, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra Ue) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa (**importazioni**).

Nelle tabelle sotto riportate si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML in caso di acquisto di servizi dall'estero, di acquisto di beni intracomunitari e di acquisto di beni già presenti in Italia ceduti da un soggetto non residente ad un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	- Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o - data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento



ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore UE
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	- Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura; - Data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Profili sanzionatori

L'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 471/1997 dispone che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di Euro 2,00 per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di Euro 400,00 mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di Euro 200,00 per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

